

Appalti pubblici – Progettazione – Progettista incaricato – Avvalimento – Esclusione – Dubbio compatibilità col diritto europeo – Rinvio pregiudiziale

La V Sezione rimette nuovamente alla Corte di giustizia dell'UE, in sede di rinvio pregiudiziale, la questione relativa al dubbio se sia compatibile con l'art. 48 direttiva CE 31 marzo 2004, n. 18, una norma come quella sancita dall'art. 53, comma 3, d.lgs. 16 aprile 2006, n. 163, che ammette alla partecipazione alla gara un'impresa con un progettista "indicato", il quale, secondo la giurisprudenza nazionale, non essendo concorrente, non potrebbe ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

Identico quesito era già stato sottoposto alla Corte del Lussemburgo dall'ordinanza della medesima Sezione V del Consiglio di Stato - n. 2737 del 4 giugno 2015 - che, in quell'occasione, aveva sollevato altre due autonome questioni relative alla interferenza delle procedure concorsuali con la partecipazione a gare di appalto; in particolare sono stati sottoposti alla Corte del Lussemburgo i seguenti dubbi interpretativi:

- la compatibilità con l'art. 45, comma 2, lett. a) e b) della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, della disposizione nazionale secondo cui considerare "procedimento in corso" la mera istanza, presentata all'Organo giudiziario competente, di concordato preventivo da parte del debitore";

- la compatibilità con il medesimo art. 45 della disposizione nazionale che considera la confessione del debitore di trovarsi in stato di insolvenza e di volere presentare istanza di concordato preventivo "in bianco" quale causa di esclusione dalla procedura d'appalto pubblico ai sensi dell'art. 38 del codice dei contratti pubblici.